

11

DISEGNO DI LEGGE N.44

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 66/84 III^a Legislatura

" Contributo all'I.R.S.A.E. per
l'acquisto della sede".

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 23/7/84.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DISEGNO DI LEGGE

"CONTRIBUTO ALL'I.R.S.A.E. PER L'ACQUISTO DELLA SEDE"

D. Arzuffi
li

REGIONE PUGLIA

RELAZIONE

Con la presente legge la Regione, nell'ambito della collaborazione prevista dall'art. ²² della L.R. 12 Maggio 1980, n. 42 ed in analogia all'operato di altre Regioni, come l'Abruzzo ed il Veneto, concede un contributo finanziario di L. 500.000.000= all'Istituto Regionale di Ricerca, Sperimentazione ed Aggiornamento Educativi della Puglia, al fine di concorrere nelle spese occorrenti per l'acquisto di una sede dell'Istituto nel territorio del Comune di Bari.

Il predetto contributo, da erogare in unica soluzione copre solo in parte la spesa. L'Istituto concorre infatti anche con fondi propri e con un finanziamento ministeriale di L. 500.000.000, quest'ultimo condizionato all'acquisizione di altri contributi da parte degli Enti locali, sicchè la mancata erogazione del contributo originale renderebbe impraticabile l'intera operazione.

Nel disegno di legge sono previste norme di cautela per la Regione quali: la liquidazione del contributo alla presentazione dell'atto di compromesso, la revoca della concessione, qualora nel termine massimo di sei mesi non dovesse essere perfezionato l'atto di compravendita (artt. 3 e 4).

Inoltre la Regione, si è cautelata in caso di locazione, anche parziale, dell'immobile o di alienazione dello stesso, facendo obbligo all'Istituto di corrispondere la quota parte del canone di fitto in caso di locazione ed affermando il diritto di prelazione o la restituzione del contributo, aumentato del corrispondente incremento di valore registrato dall'immobile dall'atto di acquisto a quello di compravendita, in caso di alienazione (art. 5).

[Handwritten signature]

**FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO
DELLA SEDE DELL'I.R.R.S.A.E.**

Art. 1

Nell'ambito della collaborazione prevista dall'art. 20 della L.R. 12/5/1980, n. 42, la Regione concede all'Istituto Regionale di Ricerca, Sperimentazione ed Aggiornamenti educativi di Puglia un contributo finanziario in conto capitali di L. 500 milioni.

Art. 2

Il contributo è finalizzato al concorso spese per l'acquisto di una Sede dell'I. R.R.S.A.E. nel territorio del Comune di Bari.

Art. 3

L'erogazione del contributo avviene in unica soluzione, con deliberazione della Giunta Regionale, entro tre mesi dalla data di presentazione dell'atto di compromesso relativo all'acquisto della sede.

Art. 4

Qualora l'atto di compravendita non dovesse essere stipulato e registrato entro sei mesi dalla data di erogazione del contributo, l'I.R.R.S.A.E. dovrà restituire, per intero, il contributo alla Regione.

Art. 5

In caso di locazione, anche parziale, dell'immobile, l'I.R.R.S.A.E. corrisponderà alla Regione una parte del canone, pari alla quota percentuale costituita dal contributo di cui alla presente legge nello acquisto della sede.

J. Anzani
lil

Art. 6

In caso di alienazione dell'immobile, la Regione potrà esercitare il diritto di prelazione.

In mancanza l'I.R.R.S.A.E. corrisponderà al Regione dal ricavato della vendita l'importo del contributo di cui alla presente legge, aumentato della quota parte di incremento di valore registrato dall'immobile tra la data d'acquisto e quella di vendita.

Art. 7

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti per l'esercizio finanziario 1984, in L. 500.000.000, si fa fronte mediante la seguente variazione al Bilancio 1984:

PARTE 2^a - SPESA

COMPETENZA CASSA

Variazione in aumento

Cap.10206(c.n.i.) "Contributo al l'IRSAE. per acquisto sede (tit. 2^a)" 500.000.000= 500.000.000=

Variazione in diminuzione

Cap.16206 "Fondo per il finanziamento di spese derivanti da leggi regionali in corso di adozione. Spesa in c/capitale 500.000.000= 500.000.000=

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla II Commissione Consiliare permanente il 14-8-1984

[Handwritten signature]